



ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA DEL LAVORO
Dipartimento Igiene del Lavoro

Laboratorio Radiazioni Ionizzanti

Prot. LR 217 / 10

00040 Monte Porzio Catone (RM) 16/06/2010
Via Fontana Candida, 1 - Tel. 06/94181

Alla Società Italiana di Radiologia Medica

All' Associazione Italiana di Fisica Medica

All' Associazione Italiana di Radioprotezione

All' Associazione Nazionale Professionale Esperti Qualificati

Oggetto: stato di fatto relativo al perdurare degli obblighi ai sensi di legge nei confronti dell'ISPESL in materia di Risonanza Magnetica

In riferimento a quanto ampiamente diffuso dagli organi di stampa, e dando seguito alle numerose richieste di chiarimento pervenuteci, si conferma che il decreto legge 78/2010, peraltro già pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 31 maggio 2010, stabilisce la soppressione dell'ISPESL ed il suo relativo accorpamento con l'INAIL.

In linea con quanto era peraltro già esplicitamente evidenziato nel testo della sopra citata norma, in data 9 giugno u.s. lo stesso Direttore Generale dell'INAIL ha provveduto a comunicarci che in alcun modo devono essere in questa fase sospese, ovvero disperse, le funzioni istituzionali che, fino alla data del 31 maggio u.s., sono state esercitate dall'ISPESL..

In attesa quindi che trovi ottimale compimento, sia procedurale e sia operativo, il processo di accorpamento fra i due Istituti, sempre che il medesimo venga effettivamente e come è prevedibile confermato dall'emanazione della Legge che attuerà il Decreto sopra richiamato, l'utenza dovrà continuare ad esercitare il rispetto di quanto stabilito, in materia di Risonanza Magnetica, dal DPR 542/94 e dal D.M. 2/8/1991, nonché dalle Indicazioni Operative ISPESL del 31 maggio 2004.

In conclusione, si chiede alle Associazioni in indirizzo di adoperarsi affinché i propri iscritti provvedano a confermare nelle sedi opportune che resta del tutto valida la necessità di effettuare la "Comunicazione di avvenuta installazione di apparecchiatura RM" all'ISPESL, così consentendo, da parte dell'Istituto, l'espletamento dell'attività ispettiva prevista ai sensi dell'art. 7.2 del DPR 542/94. Tale attività proseguirà quindi regolarmente, se del caso all'interno di una nuova organizzazione istituzionale che verrà, nei tempi dovuti, resa ufficiale.

Il Settore per le Verifiche Autorizzative ed Ispettive nelle R.I. ed in R.M.

(decreto commissariale ISPESL 9/4/2009)